

R.G. n. 2145-2016



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa nella controversia iscritta al numero 2145 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto **CONTRATTO DI MUTUO**

TRA

██████████, nato a ██████████, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, dall'Avvocato ██████████ presso il cui studio professionale, in ██████████ è elettivamente domiciliato;

ATTORE

██████████, in persona del legale rappresentante in carica e quale procuratrice speciale della ██████████ rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per ██████████ del 29.10.2010, dall'██████████ presso il cui studio professionale in Roma via ██████████ è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor ██████████ agisce nei confronti della ██████████ spa deducendo: di avere stipulato in data 12.10.2012 un contratto di finanziamento per la somma di euro 26.890,00 da restituire, in base al piano di ammortamento allegato al contratto, mediante il pagamento di 84 rate mensili al tasso contrattuale fisso del 10,50% e al tasso di mora dell'11,50%; che nel piano di ammortamento era stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto, essendo stata adottata una formula matematica attuariale in forza della quale l'interesse applicato era quello composto e non quello semplice; che dal confronto tra

il c.d. metodo di ammortamento "alla francese" e quello denominato "all'italiana", era emerso un tasso di interesse superiore a quello applicato per effetto della capitalizzazione composta; che il tasso di mora, in maniera illegittima ed usuraria, era stato applicato sull'intera rata. L'attore, pertanto, per effetto dell'applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi, chiede dichiararsi illegittimo, ai sensi dell'art. 821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo adottato dalla Banca nonché dichiararsi nulla, ex art. 1284 c.c., la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interesse con la condanna della convenuta, previa applicazione del tasso sostitutivo legale, alla restituzione delle somme versate in eccesso.

Si costituisce la Banca convenuta deducendo la nullità della citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, l'assenza di usura e la liceità dei tassi di interessi praticati secondo il sistema dell'ammortamento alla francese. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.

1. L'eccezione di nullità della citazione per carenza o indeterminatezza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., sollevata dalla convenuta banca ex art. 164 comma 4 c.p.c., va disattesa. Dalla lettura dell'atto introduttivo, difatti, risultano sufficientemente esposti sia la *causa petendi* che il *petitum*, avendo l'attore contestato la legittimità degli addebiti registrati per effetto del fenomeno del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento alla francese, la indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interesse nonché la pattuizione illegittima, perché usuraria, del tasso di mora; chiedendo, infine, la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca con applicazione del solo tasso legale per tutta la durata del finanziamento. La convenuta ha avuto modo di sviluppare in modo diffuso, analitico ed ampiamente argomentato le proprie difese, anche in punto di merito, così da poter affermare che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio processuale.

2. Ciò premesso, devono ritenersi acquisiti agli atti di causa, perché risultanti documentalmente e comunque accertati dal consulente tecnico d'ufficio, le clausole economiche relative al contratto di finanziamento stipulato tra le parti in data 12.10.2012: la somma erogata, pari ad euro 26.890,00, doveva essere restituita in 7 anni mediante il versamento di 84 rate mensili posticipate di euro 453,38 ciascuna; il tasso fisso annuo nominale era pari al 10,50%; il tasso di mora nella misura dell'11,50% attuale e un TAEG dell'11,45%.

3. Iniziando dall'asserito carattere usurario degli interessi di mora, parte attrice si duole del fatto che la Banca, in assenza di approvazione della clausola che consentisse la

capitalizzazione a mente della Delibera CICR del 9.2.2000, avrebbe dovuto sostituire l'interesse di mora alla quota degli interessi corrispettivi, di cui era composta la rata scaduta, e non aggiungerla ad essa così determinando una illegittima applicazione di interessi usurari; difatti, a suo dire, sommando l'interesse di mora (11,50%) con quello corrispettivo (10,50%), il tasso che ne conseguirebbe (22%) risulta superiore al tasso soglia (18,9125%). Dall'analisi condotta dal consulente tecnico risulta, anzitutto, che la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione delle pattuizioni a cui confrontare i tassi pattuiti, è quella dei "Crediti Personali" il cui tasso soglia, come sopra indicato, al momento della conclusione del contratto era superiore sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori; il consulente ha poi evidenziato a pag. 22 della relazione integrativa, che effettivamente *"gli interessi di mora sono stati calcolati applicando gli stessi sull'intera rata già comprensiva della quota interessi violando, quindi, il divieto di capitalizzazione ai sensi dell'art. 1283 c.c."* e, inoltre, che l'art. 7 del contratto di mutuo, nel disciplinare la mora, non contiene alcuna espressa indicazione circa le modalità di calcolo di essa se riferita o meno all'intera rata e il relativo regime finanziario adottato.

Va osservato che il tasso corrispettivo e quello di mora sono entità tra loro eterogenee e si riferiscono a due basi di calcolo differenti in ragione della loro diversa natura: il tasso d'interesse corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tale diversità richiede, pertanto, due verifiche di usurarietà separate atteso che la sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013, nell'affermare che: *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*, non ha in alcun modo inteso avallare la teoria del cumulo avendo ribadito, invece, il principio secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996.

Secondo tale orientamento, dunque, è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, singolarmente considerati, senza che possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi.

Si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro atteso che, come già detto, gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce quello corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto.

La tesi sostenuta dall'attore non è pertanto condivisibile: infatti, nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora che si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito.

Nei finanziamenti a scadenza la mora, se contrattualmente prevista, decorre alla scadenza sull'intero capitale. Ne consegue che la somma dei due tassi non è ipotizzabile: il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi.

Per concludere, l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo distintamente riferiti, peraltro, a periodi e capitali diversi.

A quanto detto va osservato, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, che la mora ha interessato la rata n. 5 con scadenza il 20.3.2013 e la rata n. 33 con scadenza il 20.3.2015 rispetto alle quali il consulente, confrontando il tasso relativo con le soglie usura per tempo vigenti, non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia.

Si tratterebbe, comunque, di un caso di usura sopravvenuta la cui configurabilità è stata definitivamente esclusa alla luce della recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 n. 24875, meritevole di essere condivisa.

Ad ogni modo, al di là della fondatezza o meno della dedotta usurarietà del tasso di mora, la relativa questione resta assorbita dall'altro capo della domanda circa l'asserita nullità per indeterminazione delle previsioni contrattuali con riferimento all'indicazione del tasso effettivamente applicato, come meglio si dirà nel successivo punto 4.

4. Dopo il deposito della relazione, sull'apposito quesito assegnatogli dal Giudice il consulente, previa verifica del piano di ammortamento e dei relativi allegati, ha accertato che *"dalla ricostruzione del piano di ammortamento si sono determinati l'importo totale dovuto dal consumatore che è di euro 38.4054,41 ed il TEG applicato che è pari all'11,45%; entrambi i dati corrispondono a quanto indicato nel contratto....pertanto, relativamente al primo e secondo punto del quesito, l'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia alcun profilo di indeterminazione e l'applicazione delle stesse non hanno determinato violazione dei parametri negoziali"* (cfr. pag. 9 della relazione).

Su sollecitazione di parte attrice, per l'assegnazione al CTU dei quesiti richiesti sin dall'atto introduttivo e pertinenti all'oggetto della domanda, questo Giudice demandava al consulente di verificare, con una relazione integrativa, il regime finanziario effettivo risultante dal piano di ammortamento concordato tra le parti.

Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l'applicazione del regime composto, in assenza nel contratto di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando sia l'effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto, quello di rendere indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).

Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato, come accertato dal CTU, sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi.

L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come evidenziato dal CTU nell'aver ricostruito il piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composta che in regime di capitalizzazione semplice (cfr. relazione integrativa) dalla quale risulta inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta ha determinato, ai danni del mutuatario, l'applicazione di interessi più alti rispetto al tasso pattuito.

Si è sostenuto, a tal riguardo, che *"il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l'adozione del ridotto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli*

interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi ... in definitiva, attraverso l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un'obiettivo divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento ad esso allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c.(...).....In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020).

Nei medesimi termini si è espressa recentemente la Corte d'Appello di Campobasso che, con sentenza n. 412/2019, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento "alla francese" rilevando che il metodo comporta: "la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art. 821, comma terzo, c.c.)". Nello specifico la Corte così motiva: "nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese": ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall'art.821, comma terzo, c.c.). Ora, se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall'altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. Il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 c.c., rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere

trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.....va dunque ritenuta l'illegittimità dei piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi maggiorati dalla capitalizzazione composta...".

Il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Campobasso, che questo Giudice condivide, ricalca la medesima questione oggi sottoposta a questo Tribunale dove il contratto di finanziamento, oltre a presentare la coesistenza di due differenti tassi, con l'assoluta incertezza di quale dei due sia stato quello effettivamente convenuto e applicabile, nel relativo piano di ammortamento la Banca ha adottato la capitalizzazione degli interessi che, non espressamente pattuita nel contratto di finanziamento, ha provocato un maggior esborso ai danni del mutuatario violando, tra l'altro, l'art. 1283 c.c.

Deve, pertanto, affermarsi la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, poiché non soddisfa il requisito di determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c. atteso che il contratto di mutuo, nella parte relativa alla determinazione degli interessi, rinvia ad un piano di ammortamento che dà luogo a soluzioni applicative differenti. Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art. 1284, terzo comma, c.c. e, quindi, l'applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello ultralegale previsto nel contratto.

Considerando i calcoli effettuati dal CTU nella relazione di consulenza e nella integrazione della stessa, osservato che la somma complessivamente pagata alla Banca convenuta a titolo di interessi è stata determinata dal consulente in euro 11.194,21 e che, invece, gli interessi applicabili sono stati determinati dal CTU, al tasso legale, in euro 2.208,65, consegue una differenza in favore dell'attore pari ad euro 8.985,56 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo.

Gli esborsi per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato provvedimento, vanno posti a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. ██████████ nei confronti di ██████████, ogni domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso d'interesse convenuto nel contratto di finanziamento n. 3058934 stipulato in data 12.10.2012 e, per l'effetto, condanna ██████████ al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.985,56, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e fino al saldo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, in favore dell'Avvocato ██████████ dichiaratosi antistatario, che liquida in euro ██████████ oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cap ed euro 264,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta gli esborsi per la CTU, come liquidati con separato provvedimento.

Così deciso in Campobasso, il 26 marzo 2020.

Il Giudice Onorario
Michele Dentale

Depositato in Cancelleria

26-3-20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella CAMERLA